

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 17/12/2025

FATTO

Parte ricorrente premette di aver stipulato con la convenuta un contratto di mutuo agrario in data 12/07/2005, con la previsione di un tasso variabile parametrato all'Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread dell'1%.

Deduce che dal 2005 al 2008 il parametro in questione *“risultava alterato da un'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Europea con decisione n. 2013/603/UE, confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tale clausola di rinvio all'Euribor ha continuato a produrre effetti per l'intera durata del mutuo, determinando un meccanismo contrattuale viziato ab origine e applicato a tutte le rate semestrali”*.

Lamenta di aver corrisposto, nel periodo compreso fra il 2015 e il 2024, la somma complessiva di € 257.391,69, determinata in applicazione della clausola nulla di rinvio all'Euribor: al riguardo, precisa di aver sostenuto un aggravio di costi di circa € 34.000,00 nel decennio preso a riferimento, alla luce del differenziale tra il tasso legale e l'Euribor maggiorato dello spread.

Richiama l'art. 2 della legge n. 287/1990 e l'ordinanza n. 34889/2023 con cui la Corte di Cassazione ha chiarito che la nullità delle intese restrittive della concorrenza si estende anche ai contratti a valle *“che abbiano applicato un parametro frutto di intesa illecita, a prescindere dalla partecipazione della singola banca al cartello”*

Eccepisce, inoltre, che *“l’azione di nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., è imprescrittibile”* e che *“la clausola, una volta dichiarata invalida, non può produrre effetti validi nemmeno dopo la cessazione del periodo di manipolazione, e le rate successive risultano tutte viziate”*.

Invece, con riferimento al diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, puntualizza che il reclamo trasmesso in data 06/08/2025 ha validamente interrotto la prescrizione delle rate versate dal 2015 in poi.

Chiede di:

- dichiarare la nullità parziale della clausola di indicizzazione all'Euribor contenuta nel contratto di mutuo n. ***935;
- ordinare il ricalcolo del piano di ammortamento;
- condannare alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal 2015 ad oggi, quantificate in narrativa in circa € 34.000;
- in subordine, accertare la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza *“di cui agli artt. 117 e 119 T.U.B.”*.

L'intermediario, costituitosi ritualmente, premette che il ricorrente stipulava il contratto oggetto di ricorso in qualità di coltivatore diretto e titolare di ditta individuale.

Eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda per incompetenza temporale, posto che le doglianze espresse attengono ad un vizio genetico di un contratto stipulato nel 2005, quindi prima del sesto anno antecedente la data di proposizione del ricorso.

Richiama plurimi precedenti ABF che hanno respinto ricorsi simili rilevando l'incompetenza temporale nonché precisando che il ricorrente avrebbe dovuto provare la partecipazione della convenuta all'intesa anticoncorrenziale.

Inoltre, eccepisce l'inammissibilità del ricorso anche in quanto la domanda proposta pare volta ad ottenere la condanna ad un fare infungibile

Evidenzia altresì la genericità dell'istanza formulata e la violazione del principio dell'onere della prova, posta l'assenza in atti di una perizia dalla quale risultino i tassi Euribor previsti tempo per tempo, *“atta a dimostrare che essi risultavano essere effettivamente differenti rispetto a quelli pattuiti ed applicati nel contratto di mutuo”*.

Fa presente che invocare l'applicazione del tasso sostitutivo BOT previsto dall'art. 117, 7° comma, TUB, risulterebbe inconferente, atteso che il 4° comma della norma contempla tale rimedio solo in assenza di indicazione nel contratto del tasso di interesse. Nella fattispecie in esame, invece, il contratto di mutuo indica chiaramente il tasso di interesse.

Chiede pertanto:

- in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza ratione temporis, nonché per la natura costitutiva della pronuncia richiesta all'ABF, oltre che per la genericità della domanda formulata;
- nel merito il rigetto.

Il ricorrente, in sede di repliche, contesta preliminarmente l'eccezione di incompetenza temporale. Evidenzia, al riguardo, che il ricorso si fonda sugli effetti successivi della clausola asseritamente invalida, come nel caso di applicazione di interessi anatocistici o usurari in costanza di rapporto.

Ritiene altresì sussistente la competenza dell'Arbitro in merito a domande tese ad accertare la nullità delle clausole del contratto e, conseguentemente, il diritto alla restituzione delle somme versate.

Afferma che nelle controversie bancarie il riparto dell'onere probatorio *“assume carattere sfumato”*. In particolare, sostiene che se il cliente segnala elementi specifici di presunti danni, spetta alla banca fornire la prova contraria con i propri dati contabili, anche in virtù del principio di vicinanza della prova.

Contesta la violazione dell'art. 119 TUB e ribadisce per il resto quanto già dedotto in sede di ricorso. In subordine, ove sia ritenuto utile, chiede che l'intermediario sia condannato a consegnare copia di tutta la documentazione bancaria richiesta ex art. 119 TUB e art. 7 CICR. L'intermediario, in sede di controrepliche, afferma che l'invocazione dell'art. 119 TUB rappresenta una domanda nuova, mai avanzata nei precedenti reclami e nel ricorso. Analogamente deduce che anche le contestazioni riguardanti un asserito anatocismo, ovvero una presunta usura nel contratto, vengono avanzate per la prima volta in sede di repliche. Si riporta per il resto a quanto dedotto e concluso.

DIRITTO

Parte ricorrente, titolare di un contratto di mutuo agrario stipulato nel 2005 con la convenuta, contesta la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, anche alla luce delle considerazioni svolte dall'ordinanza n. 34889/2023 della Corte di Cassazione sul tasso Euribor, ritenuto frutto di manipolazione da parte di alcuni istituti bancari (nel periodo 2005 – 2008) con decisione della Commissione europea.

Con il ricorso chiede, di conseguenza, di dichiarare la nullità parziale della clausola di indicizzazione all'Euribor contenuta nel contratto di mutuo n. ***935, di ordinare il ricalcolo del piano di ammortamento e di condannare l'intermediario alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal 2015 ad oggi, quantificate in narrativa in circa € 34.000.

In subordine, chiede di accertare la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza “di cui agli artt. 117 e 119 T.U.B”. In sede di repliche afferma di aver chiesto “di esibire gli estratti conto completi e ogni contratto correlato”. Si duole che “la documentazione (contratti, convenzioni, scalari) è stata fornita solo a decorrere dalla data di stipula del contratto principale, omettendo periodi precedenti o successivi oggetto di interesse, e in alcuni casi oscurando dati determinanti”.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della domanda per incompetenza temporale sollevata dall'intermediario resistente. L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

Al riguardo, il Collegio rammenta che secondo le vigenti Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4) non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale previsto dalle Disposizioni ABF, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale).

Ove il ricorrente contesti vizi genetici del rapporto contrattuale, si prende a riferimento la data di stipula del contratto. Il Collegio rammenta, inoltre, che sulla questione è intervenuto recentemente il Collegio di Coordinamento (decisione n.11407/2024), che ha espresso il seguente principio: “È inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento”.

Venendo al caso di specie, parte ricorrente eccepisce la nullità della clausola di statuizione degli interessi di un contratto di mutuo del 12/07/2005, chiaramente alludendo ad un vizio genetico del contratto. La stessa ricorrente, nonostante il richiamo agli effetti prodotti durante l'esecuzione del contratto, sembra fare espresso riferimento a vizi genetici del rapporto, ove deduce che il mutuo “ha

applicato per diversi anni un tasso corrotto da pratiche anticoncorrenziali, e la permanenza della clausola nulla nel contratto l'ha resa viziata ab origine e per tutta la durata del rapporto, con effetti che si protraggono anche oltre il 2008". Posto che il contratto è stato stipulato nel 2005, l'eccezione di incompetenza temporale è fondata, poiché le vigenti Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4) limitano la competenza di questo Arbitro a operazioni e comportamenti anteriori al sesto anno di precedente alla data di proposizione del ricorso.

La ricorrente, in sede di ricorso, seppur in via subordinata, chiede che si accerti anche la violazione degli obblighi di correttezza ex artt. 117 e 119 TUB. In sede di repliche contesta la violazione dell'art. 119 TUB, afferma di aver chiesto "di esibire gli estratti conto completi e ogni contratto correlato". Si duole che "la documentazione (contratti, convenzioni, scalari) è stata fornita solo a decorrere dalla data di stipula del contratto principale, omettendo periodi precedenti o successivi oggetto di interesse, e in alcuni casi oscurando dati determinanti" e "ove sia ritenuto utile, chiede che l'intermediario sia condannato a consegnare copia di tutta la documentazione bancaria richiesta ex art. 119 TUB e art. 7 CICR"

Nel ricordare che i Collegi ABF hanno più volte precisato che il cliente ha l'onere di fornire gli elementi minimi indispensabili per consentire alla banca l'individuazione dei documenti oggetto di ostensione (ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 6305/2023), il Collegio osserva che in sede di reclamo il ricorrente precisa l'oggetto della propria richiesta, richiedendo all'intermediario i seguenti documenti:

1. il piano di ammortamento ricalcolato su base non viziata, privo del riferimento al tasso Euribor ritenuto illegittimo;
2. il prospetto dettagliato delle somme effettivamente versate negli ultimi dieci anni;
3. l'indicazione della disponibilità della Banca a intraprendere una procedura di definizione bonaria della controversia, anche nelle forme previste dall'art. 117-bis del T.U.B. (es. tramite ABF o negoziazione assistita).

Il Collegio constata che di tutti i documenti richiesti in sede di reclamo, l'unico ostensibile è il "prospetto dettagliato delle somme effettivamente versate negli ultimi dieci anni". Il Collegio, tuttavia, rileva che il ricorrente, in sede di ricorso, ha allegato gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi al rapporto oggetto di ricorso e ha, altresì, quantificato in € 257.391,69 la somma complessivamente corrisposta nel periodo compreso fra il 2015 e il 2024. Sulla base delle ragioni suesposte, la domanda formulata in via subordinata non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte non accoglie nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE